

Da riportare in ogni risposta:
Prot. n. 0089341 - P / GEN / ASUFC
Data 15/06/2023

Dipartimento Sviluppo Organizzativo **SOC Affari Generali e Organizzazione**

Responsabile del Procedimento

dott.ssa Ilenia Venturini
(+39) 0432 552785
ilena.venturini@asufc.sanita.fvg.it

Referente per la pratica

dott.ssa Simona Menegon
(+39) 0432 559707
simona.menegon@asufc.sanita.fvg.it

Spett.le

SNAMI – Sezione Regionale FVG

alla cortese attenzione

dott. Stefano Vignando

pec: fruiliveneziagiulia@pec.snami.org

OGGETTO: Istanza di data 21.05.2023 – "Comitato Aziendale dd. 30.03.2023. Punti 6 e 7 dell'OdG. Accesso agli atti" - nostro rif. prot. n. 75582/2023. Riscontro. Inammissibilità

Nel fare seguito all'istanza di cui all'oggetto, si rappresenta come la Legge n. 241/1990 pur prevedendo che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (...)", stabilisce che l'istituto del diritto di accesso possa essere utilizzato dai c.d. "interessati", soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Il legislatore, pertanto, con la L. n. 241/1990 non ha voluto introdurre un'azione volta ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (esplicitamente vietato ai sensi dell'art. 24, comma 3) e a riprova di un tanto ha previsto che l'interesse all'ostensione debba essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

A questo deve aggiungersi la previsione normativa ex art. 25, comma 2, che dispone che "la richiesta di accesso deve essere motivata. (...)". Consolidata giurisprudenza ritiene che l'istante debba motivare l'accesso indicando i presupposti di fatto e l'interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante.

Il richiedente, solo fornendo un'adeguata motivazione dell'istanza consentirà alla pubblica amministrazione di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di legge per l'ostensione.

Tutto ciò premesso e considerato deve concludersi per l'inammissibilità della richiesta di cui all'oggetto in quanto carente dei presupposti previsti dall'art. 22 e contraria al disposto dell'art. 24 della Legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SOC Affari Generali e
Organizzazione

dott.ssa Ilenia Venturini

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari:
 - SNAMI - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI /
friuliveneziagiulia@pec.snamo.org
- Data invio: 15/06/2023
- Amministrazione mittente: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE -
PROTOCOLLO GENERALE ASUFC (asufc/asufc)
- Protocollo in uscita: asufc/2023/0089341
- Oggetto: SNAMI - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI - Comitato Aziendale
30.03.2023. Punti 6 e 7 OdG. Accesso agli atti - Riscontro
- Documenti interni:
 - RISCONTRO_SNAMI_75582.PDF
22BA95BF2ACDC5FF29B8442618AE37D4B50DA4C0D9E7AB581A9F0E57C4C18B8F